



Informazioni Previdenziali

(Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)

Numeri verdi INPS/INAIL

A far data 1/1/2005 è stato attivato verso il Call-Center integrato, **INPS/INAIL**, il nuovo numero unico verde – **803.164**.

I vecchi numeri verdi sono stati disattivati.

Accredito contributivo

Diniego all'accredito per i periodi di detenzione per rifiuto di prestare il servizio di leva

La Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, ha ritenuto che il diritto alla valutazione figurativa del servizio militare discenda dall'avvenuto assoggettamento ad un obbligo costituzionale, talché un rifiuto a tale assolvimento appare condizione preclusiva, pertanto i periodi di detenzione per il rifiuto di prestare servizio di leva non possono essere valutati ai fini dell'accredito figurativo. (*msg. INPS 006033 del 21/2/2005*).

Indennizzo per abbandono dell'attività commerciale

Prorogato il termine.

L'INPS con la circolare n° 35 del 24/2/2005 comunica che è stato prorogato al **31 gennaio 2008** il termine per chiedere l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per i soggetti che esercitano come titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività commerciale su aree pubbliche.

Le agevolazioni spettano a chi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 Dicembre 2007, abbia maturato almeno 62 anni di età, se uomini e 57 anni se donne e che sia stato iscritto, al momento dell'abbandono dell'attività, per almeno 5 anni in qualità di titolare o di coadiutore nella gestione previdenziale dei commercianti.

L'indennizzo è pari a 420,43 euro e l'erogazione cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprende un'attività produttiva, dipendente o autonoma.

Maternità al di fuori del rapporto di lavoro

Precisazioni

E' stato precisato da parte dell' INPS (*msg. n° 6726 del 28/2/05*) che **il requisito di 260 contributi** (5 anni di contribuzione) deve essere posseduto al momento della domande di accredito e deve riferirsi a contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro subordinato nell' AGO.

Per aver diritto all'**accredito** e per stabilirne la durata si deve fare riferimento al primo contributo obbligatorio immediatamente successivo al periodo da accreditare, ovvero in mancanza di contribuzione, al primo contributo precedente l'evento.

Se prima e dopo l'evento il soggetto può vantare soltanto contribuzione versata in relazione ad attività autonoma, anche se titolare del requisito dei 5 anni versati in costanza di lavoro subordinato, non ha titolo all'accredito.

L'accredito figurativo in favore delle lavoratrici agricole è riconosciuto a decorrere dal 4 gennaio 1951, ai sensi della legge 26 Agosto 1950 n° 860. Ciò in quanto il periodo di riferimento non può essere antecedente alla data di costituzione della gestione interessata.

CUD 2005

Modalità di compilazione

Precisate le modalità di compilazione, da parte dei datori di lavoro, del riquadro relativo ai dati previdenziali e assistenziali del CUD 2005.

Il modello deve essere consegnato ai lavoratori da parte dei datori di lavoro o ai pensionati, da parte degli enti previdenziali, entro il 15 Marzo.

I dati riferiti al bonus per il posticipo del pensionamento di anzianità, con rinuncia, da parte del lavoratore interessato, all'accredito dei contributi, devono essere indicati nel CUD 2005. La decorrenza del bonus non può essere anteriore al 1° Novembre 2004 (Circolare INPS n° 39 del 8 Marzo 2005).

Immigrazione **Sportello unico**

Il Ministero del Lavoro comunica con circolare n° 9 del 8 Marzo 2005, che in attesa che sia operativo lo Sportello unico per l'immigrazione, dal 25 febbraio 2005 le domande di autorizzazione all'assunzione dovranno essere presentate alla Prefettura, mediante raccomandata r.r.

Le domande finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione, presentate prima del 25 Febbraio 2005, continueranno a essere trattate e definite dalla Direzione Provinciale del lavoro.

Dal 25 febbraio, anche le proroghe e i rinnovi delle autorizzazioni al lavoro devono essere inoltrate alla Prefettura, tramite le DPL.

La Prefettura di Pistoia ha recentemente comunicato che in attesa della piene funzionalità dello sportello unico, è già possibile presentare le domande di nulla osta al ricongiungimento familiare, previo appuntamento telefonico, negli uffici della prefettura (P.zza Duomo), uffici che sono aperti nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Orario di Lavoro

Nuove direttive del Ministero del lavoro (circ. n° 8 del 3 Marzo '05)

Il 29 aprile 2003 è entrata in vigore la nuova disciplina sull'orario di lavoro. Il provvedimento che definisce il tempo di lavoro e la gestione dei riposi garantisce spazio di intervento all'autonomia collettiva per ciò che riguarda la modulazione dei tempi di lavoro in rapporto alle esigenze produttive e organizzative.

Per "orario di lavoro" si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, indipendentemente dal carattere di effettività.

- **L'orario normale di lavoro è di 40 ore** settimanali (I CCNL possono prevedere una durata inferiore;
- **La durata massima**, dell'orario di lavoro, **è di 48 ore** settimanali, compreso lo straordinario, per ogni periodo di sette giorni calcolate come media, su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi.
- Le ore di **straordinario sono 250 annue** (in mancanza di regole nel CCNL di riferimento), previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Sono obbligatorie **11 ore di riposo giornaliero ogni 24 ore**;
- Le **ferie** devono essere di almeno **4 settimane** l'anno.

Nella circolare si affronta anche la regolamentazione del **lavoro notturno** per cui è considerato lavoro notturno quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dalla maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.

E' vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il lavoratore ha diritto a un intervallo di **pausa** dall'esecuzione della prestazione lavorativa, quando la stessa eccede le sei ore nell'ambito dell'orario di lavoro. La durata della pausa è stabilita dai CCNL e in mancanza di questo, il lavoratore ha diritto a un intervallo non inferiore a 10 minuti.

Il lavoratore ha diritto a un **periodo di riposo** di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola coincidenti con la domenica.

Aspettativa per funzioni elettive o cariche sindacali

Prorogato il termine periodi antecedenti al 2003

I lavoratori che intendono avvalersi dell'accredito figurativo della contribuzione disciplinata dall'art. 31 della legge 300/70 devono presentare la domanda di accredito entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello in corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, pena la decadenza. La domanda è tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che pervenga espressa volontà in senso contrario.

Tutti i soggetti aventi diritto all' accredito delle contribuzione figurativa che non hanno presentato domanda per i **periodi anteriori al 1 gennaio 2003**, possono esercitare tale facoltà **entro il 31 marzo 2005**, lo precisa la circolare INPS n° 45 del 14 marzo 2005.

Versamenti volontari

Fissati i minimi retributivi

La circolare *INPS n° 44 del 14/3/2005* ricorda che l'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati è aumentato del 2% nel 2004, rispetto al 2003, con il conseguente adeguamento delle retribuzioni su cui calcolare i contributi volontari.

Per l'anno 2005 la retribuzione minima settimanale è di 168,17 euro (40% del trattamento minimo).

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati entro il 31/12/1995 l'aliquota è di 27,57%.

COMMISSIONE EUROPEA- Appalti pubblici

La Commissione interviene nei confronti dell' Italia per far rispettare il diritto comunitario

La Commissione Europea ha chiesto a sette Stati membri, tra cui l' Italia, di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

La Commissione intende deferire, alla Corte di Giustizia, l'Italia in relazione alle norme nazionali che prevedono la possibilità di rinnovare i contratti di appalto senza gara. Ha deciso, inoltre, di esperire dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento per violazione del diritto comunitario per gli appalti pubblici se, entro un termine di 3 mesi, il Parlamento, non abrogherà le disposizioni di cui all'art. 44 della legge 724/1994, ritenute incompatibili con le norme comunitarie, in quanto consente alle Amm/ni, alla scadenza di un appalto pubblico di forniture o di servizi, di rinnovarlo a favore dello stesso operatore, senza alcuna forma di messa in concorrenza, vale adire senza dover applicare le norme sulle gare, previste dalle direttive sugli appalti pubblici.

Sentenze di rilievo

Licenziamento Collettivo

Criteri di scelta

La Cassazione Sez. lavoro, con **sentenza del 20/12/2004 n° 23607**, ha precisato che nella procedura di riduzione di personale in esubero, l'effettiva garanzia di imparzialità nell'individuazione dei dipendenti da licenziare deve essere assicurata dall'indicazione puntuale delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta (anzianità, carichi di famiglia, ecc...).

Secondo i giudici l'obbligo per l'azienda di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta (art. 4 comma 9, L.223/91) è finalizzata a rendere trasparente la scelta operata dall'imprenditore, in modo di porre i lavoratori interessati, le Organizzazioni Sindacali e gli organi amministrativi in grado di controllare la correttezza dell'operazione. La sola trasmissione dell'elenco dei licenziati e l'astratta indicazione dei criteri di scelta adottati non è idonea a garantire tale esigenza.

Rivalutazione periodica delle pensioni **Importante sentenza della Corte dei Conti.**

La Corte dei Conti. Sez. giurisdizionale regionale della Puglia, con la **sentenza del 26/1/2005 n° 70** ha ribadito che, in forza degli art.36 e 38 della Costituzione, la rivalutazione periodica delle pensioni deve essere “agganciata” all’incremento degli stipendi del personale in servizio. Con questa motivazione i giudici hanno accolto un ricorso di un dipendente pubblico, che lamentava un progressivo peggioramento della sua pensione, riconoscendogli il diritto a usufruire dei miglioramenti economici riconosciuti al personale in servizio di pari qualifica e anzianità.

La sentenza, pur avendo un peso specifico limitato, si inquadra in un’annosa questione costituzionale relativa al diritto di chi è in quiescenza a ricevere un trattamento che assicuri “un’esistenza libera e dignitosa”, mentre è evidente che il sistema previsto, a cui l’Inps si attiene, attraverso la perequazione automatica che segue il costo della vita stabilito ogni anno dall’ISTAT, è lontano da questo principio, dato che le pensioni, con questo meccanismo iniquo, nel giro di pochi anni si svalutano in modo sensibile.

Nel 2005, come è risaputo, le pensioni sono state perequate con una percentuale pari all’1,9% che è molto lontana dall’inflazione reale, così come è avvenuto negli ultimi anni.

Contributi **Costituzione rendita vitalizia**

La Corte di Cassazione, Sez. Unite con **sentenza n° 840 del 18/1/2005**, ha stabilito che in caso di inadempienza del datore di lavoro all’obbligo di versare i contributi INPS e di prescrizione del diritto dell’Istituto a pretenderne il versamento, il lavoratore può ottenere dal giudice la condanna dell’azienda alla costituzione di una rendita vitalizia in base all’art. 13 della Legge 1338/62. Serve la prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione.

Contributi **Omesso versamento alla Cassa Edile**

L’imprenditore edile che omette di versare alla cassa edile gli importi trattenuti sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifica natalizia e festività risponde di illecito amministrativo, ma non commette reato di appropriazione indebita (**Sentenza n° 1327 del 19/1/2005 della Cassazione Sezione unite penali**).

Parità di trattamento **Benefici solo per alcuni lavoratori**

Il lavoratore non può chiedere all’azienda, invocando il principio di parità di trattamento, l’attribuzione di un incentivo all’esodo corrisposto ad altri colleghi, lo ha stabilito la Cassazione Sez. Lavoro con **sentenza n° 3474 del 21/2/2005**.

Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento e non è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e di buona fede.

Il divieto di discriminazione si applica solo in casi specifici (discriminazione per sesso, razza, religione, ecc..).

Al di fuori di tali ipotesi, la domanda di attribuzione di un emolumento corrisposto dal datore di lavoro ad altri dipendenti può essere fondata solo sull’esistenza di un uso aziendale o prassi generalizzata, di cui si deve fornire prova.

Assemblea

Convocazione da una singola RSU

Anche un singolo componente della RSU può convocare assemblee dei lavoratori. I giudici della Cassazione Sez. Lavoro lo hanno ribadito con la **sentenza n° 1892 del 1/2/2005**, per cui anche un solo componente la RSU può convocare un assemblea all'interno del luogo di lavoro.

Licenziamento

Inidoneità fisica

Il licenziamento del lavoratore motivato da inidoneità fisica è legittimo qualora non sia prevedibile il recupero dell' idoneità in un tempo ragionevole.

Infatti l'inidoneità fisica sopravvenuta si distingue dalla malattia del lavoratore, in quanto quest' ultima comporta l'impossibilità di eseguire la prestazione per un tempo determinato e legittima il licenziamento solo se viene superato il periodo.

L'inidoneità invece prescinde dal superamento del periodo e rileva ai fini del licenziamento soltanto quando viene accertato, trascorso un determinato periodo di tempo, che il lavoratore non può recuperare l'idoneità al lavoro che aveva prima del verificarsi dell'evento che ha causato l'inidoneità (**Sentenza della cassazione Sezione Lavoro n° 1373 del 24/1/2005**).

Integrazione al minimo

Rilevanza del reddito

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la **sentenza n° 3814/2005**, ha accolto il ricorso dell' INPS stabilendo la rilevanza del reddito ai fini della integrazione al minimo della pensione di invalidità corrisposta ai non vedenti.

Indebiti INPS

Limite alle trattenute sulle pensioni

In tema di indebiti previdenziale la Cassazione con **sentenza n°9001/2003**, ha affermato che l'Inps può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche **mediante trattenuta sulla pensione**, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione di sequestro, non pignoramento o trattenuta **non superi la misura di un quinto della pensione**, assegno o indennità e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo.

Obesità

Può spettare l'invalidità civile

L'obesità può essere causa di pensionamento, lo ha stabilito la Cassazione con **sentenza n°1625/2004**, per cui specie nelle forme gravi di accumulo adiposo, occorre valutare questa disfunzione in maniera " **svincolata dai limiti tabellari** " e dare punti più elevati, **superiori al 40%** (punteggio massimo stabilito dalle tabelle di valutazione dell'invalidità civile).

Cassa Integrazione

Riconvocazione al lavoro

Il lavoratore collocato in Cigs a ZERO ORE, anche se non è tenuto (*pro-tempore*) a prestare attività lavorativa, resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro, con la duplice conseguenza del divieto di dedicarsi allo svolgimento di altre attività lavorative e del permanere degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.

Da ciò discende che il **lavoratore sospeso, se convocato dal datore di lavoro, è tenuto a riprendere servizio** anche prima della scadenza del periodo di Cigs stabilito in origine.

Lo ha stabilito la Cassazione con le **sentenze n° 10615 1 10610 del 2004**.